

ist, nicht im Stande wäre), sondern es war dies ausschließlich Sache des urtheilenden Strafgerichtes.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Auslieferung des Friedrich Christian Ludwig Cornelius Kunel von Nürnberg an das königlich bayerische Landgericht in Nürnberg wird bewilligt.

2. Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella causa Migliavacca.

A. Con sentenza 15 marzo 1884, il Tribunale correzionale di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo Migliavacca convinto:

1° « di tentata estorsione, a sensi degli articoli 604, 96 e 98 » cod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo tentato di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di » L. 70, che poscia limitò a L. 30, colla minaccia di farlo » condannare alla reclusione, intentandogli un processo per » sottrazione di effetti sequestrati ed a lui per la custodia affidati, non essendo riuscito nello scopo prefissosi per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà;

2° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 678, n° 1, cod. » pen., per avere... concertata, redatta e presentata il 30 » agosto 1883 alla Pretura di Gravellona, col disegno di nuocere ad Albertario Bartolomeo; una querela in cui gli si » imputava di avere il 21 ottobre 1874 sottratto due maiali » ed altri effetti pignorati ad A. Locatelli, mentre lo sapeva » innocente di quel reato;

8° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, *ib.*, per » avere il 28 agosto 1883 presentato alla Pretura di Vigevano » una denuncia contro i conjugi B., commercianti nella stessa » città, contenente l'imputazione di frode in commercio con

» falso peso, colla scienza di nuocere ai medesimi, che agivano contro di lui come creditori di L. 18 circa,
» coll'aggravante della recidiva per tutti e tre i reati », e lo condannava alla pena del carcere per anni quattro e mesi nove.

B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era rifugiato a Ginevra dapprima e poscia a Lugano, ne otteneva in quest'ultima città — per consenso dell'autorità federale — l'arrestazione, e ne faceva domandare dalla sua Legazione a Berna l'extradizione per tutti e tre i reati di cui sopra, offrendo al riguardo della calunnia, non prevista nel trattato svizzero-italiano del 1868, la reciprocità di trattamento e promettendo, in caso di rifiuto, che un atto di grazia esenterebbe il condannato dall'obbligo di subire la parte di sua pena corrispondente al delitto stesso di calunnia.

C. Opponeva però alla comunicatagli istanza il detenuto Migliavacca, per la ragione che « nè la tentata estorsione, nè » la calunnia non figurano punto fra i titoli di reato contemplati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale » del 22 luglio 1868 », ed il Consiglio federale sottometteva di conseguenza, giusta l'art. 58 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, l'incarto degli atti all'apprezzazione di questa Corte. Riferivasi poi circa l'assimilazione del delitto tentato a quello consumato al suo precedente ufficio del 1883 riguardante la causa Montanari (Racc. off. VII, pag. 83) ed osservava da ultimo, quanto al delitto di calunnia, non essersi da lui giudicato opportuno di entrare in materia sulla proposta reciprocità, ma preferito di riservare la eventuale estensione della estradizione a questo delitto per una ulteriore riforma del trattato in discorso.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1° Giusta l'articolo 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei relativi trattati vigenti, *in quanto ne sia contestata l'applicabilità*. Il detenuto Migliavacca avendo impugnato in concreto caso l'applicabilità

del trattato svizzero-italiano tuttora in vigore del 22 luglio 1868, in forza del quale la R. Legazione italiana ha chiesto la di lui estradizione, il Tribunale federale è quindi chiamato ad esaminare se siano o non siano attendibili le eccezioni contro la medesima sollevate.

2° Obbietta innanzitutto il ricorrente che la sua estradizione non può venire consentita perciò che riguarda il reato di *calunnia* ascrittogli dalla invocata sentenza di condanna, atteso che lo stesso non appartenga per nessun verso alla categoria di quelli tassativamente enumerati nella convenzione di cui si tratta. E da questo punto di vista la fondatezza della sua opposizione non può certo revocarsi in dubbio, avvegna- ché il trattato non induca obbligo di estradizione fuorché per i crimini e delitti nell'art. 2° definiti.

3. Pretende poscia il Migliavacca che « per quanto si legga » l'art. 2° del trattato 22 luglio 1858 non si riscontra esservi il » titolo del reato di *tentata estorsione*, pel quale venne parimenti » condannato. » Ma l'argomento non regge, perchè, se nelle disposizioni del trattato in parola non è fatta nessuna esplicita allusione ai *tentativi* di crimini o delitti, ciò dipende dal riflesso che la qualificazione di un reato abbraccia, oltre il consumato, anche il « tentato » soltanto (sentenza dell'8 gennaio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Raccolta ufficiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta dal Consiglio federale, che l'estradizione fu — per costante e vicendevole pratica — ognora consentita anche pei tentativi di crimini o delitti. (V. la sentenza 11 marzo 1882), nella causa Montanari, Raccolta ufficiale, VII, p. 83.

4° Rimarrebbe infine ad esaminare se le parole adoperate sotto il numero 7 dell'art. 2° del trattato svizzero-italiano per indicare il reato in querela della « *estorsione mediante violenza* » mirino per avventura, nella intenzione degli Stati contraenti, a restringere l'applicabilità di esso trattato ad una specie soltanto di estorsioni, ovvero sia a distinguere tra quelle commesse (o tentate mediante la violenza propriamente detta e quelle rispetto alle quali ci fu solo il concorso della minaccia e nel cui novero entrerebbe appunto l'azione delit-

tuosa che valse al Migliavacca una parte della pena inflittagli dal Tribunale di Vigevano. Senonché, lasciato anche stare il riflesso che il ricorrente non ha fatto a tale quistione alcun cenno, il raffronto delle citate parole con le corrispondenti discipline del codice penale italiano, — le quali servirono, siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipotenziari dei due governi, di base e guida alla enumerazione e indicazione delle infrazioni alle leggi penali suscettive di estradizione e che attribuiscono a tutte indistintamente le estorsioni il carattere di « *violenti* » (Capo II, Sezione 1ª. « Delle grassazioni, *estorsioni violenti* e rapine », articoli 597 a 604) addimosttra che, nella intenzione degli Stati contraenti e come, del resto, in tutte le altre convenzioni stipulate al riguardo dalla Confederazione Svizzera, l'onere della estradizione è sanzionato per qualsivoglia sorta di estorsione in generale.

Conseguentemente

il Tribunale federale
pronuncia:

I. La estradizione di Carlo fu Pompeo Migliavacca è accordata alla R. Legazione del governo italiano, per ciò che riguarda il reato di *tentata estorsione*, in conformità dell'art. 2°, n° 7, del trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868.

II. No è accordata invece per il delitto di *calunnia*, rispetto al quale il R. Governo italiano è, giusta l'art. 3 del trattato medesimo, in obbligo di ottemperare alla dichiarazione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.